

*Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 16/12/2021) 14/01/2022, n. 1143*

*Intestazione*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22503/2016 proposto da:

SEGAFREDO Z. SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA, n. 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERMANO DONDI, ANDREA RONDO;

- ricorrente -

contro

S.A. & C. SAS;

- intimata -

avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale.

## *Svolgimento del processo*

1. S.A. & C. s.a.s. adiva il tribunale della Spezia esponendo di aver svolto attività di agente per la vendita del caffè in favore di Segafredo Z. di S.p.A. con rapporto intercorso dal 1987 al 2007. La Segafredo aveva rifiutato di corrispondere all'agente quanto dovuto a titolo di patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto, sostenendo infondatamente di aver già adempiuto in forma provvigionale nel corso del rapporto.
2. Si costituiva la Segafredo che ribadiva che nel contratto era prevista una percentuale dello 0,25% sulle vendite da imputare a patto di non concorrenza, sosteneva la piena legittimità di tale modalità di remunerazione e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della penale in conseguenza della violazione del patto di non concorrenza da parte dell'attrice, oltre alla restituzione di tutti gli importi versati in corso di rapporto a tale titolo.
3. Il Tribunale riteneva non rituale la domanda di nullità e le consequenziali domande e repliche perchè non avanzate in forma riconvenzionale. Nel merito, verificata la sussistenza di atti violativi del patto di non concorrenza e la validità della clausola, condannava l'attrice a restituire quanto percepito a tale titolo, oltre al pagamento della penale per complessivi Euro 88.846 oltre accessori.
4. S.A. & C. s.a.s. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. Si costituiva la Segafredo proponendo appello incidentale per il caso di accoglimento della domanda di nullità del patto di non concorrenza, chiedendo la restituzione di quanto versato a tale titolo nel corso del rapporto.
6. La Corte d'Appello di Genova riteneva infondato il gravame con riferimento alla domanda principale di pagamento dell'indennità per patto di non concorrenza.

Sul punto, preliminarmente, condivideva il ragionamento del Tribunale secondo cui non poteva dirsi di per sè invalida la regolazione del patto di non concorrenza attraverso il riconoscimento di un importo in forma percentuale-provvigionale rispetto agli affari procurati.

La Corte d'Appello riteneva, invece, fondato l'altro motivo di gravame in relazione alla eccezione di nullità del patto di non concorrenza finalizzata a paralizzare la pretesa altrui, così come la successiva domanda della Segafredo che, fondandosi sugli effetti derivanti dall'eccezione di nullità, chiedeva la restituzione di quanto corrisposto a titolo di patto di non concorrenza. Parimenti doveva considerarsi tempestiva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'originaria attrice.

Ciò posto, la Corte d'Appello evidenziava la logica preminenza della questione sulla nullità del patto di non concorrenza, osservando che la suddetta clausola risaliva al 1987 ed era del seguente tenore: fermo restando il divieto di concorrenza nel corso del rapporto in oggetto, anche per i due anni successivi alla cessazione del rapporto stesso lei resta sin d'ora impegnata a non trattare in alcun modo, nè direttamente nè indirettamente, affari comunque in concorrenza con i prodotti o con l'attività della nostra società. L'eventuale inosservanza di tale impegno comporterà l'applicazione a suo carico di una penale pari al 30 per cento delle complessive provvigioni maturate nel corso dell'ultimo anno del rapporto, fatto salvo il nostro diritto al risarcimento di ogni maggior danno. Seguiva poi nel contratto la percentuale delle provvigioni al cui interno era da ricomprendere uno 0,25% del patto di non concorrenza.

Secondo la Corte d'Appello, nonostante nel contratto si affermasse che erano in corso trattative per la proposta di incarico di agente generale di sub-area, il testo di regolazione del rapporto era stato predisposto interamente dalla Segafredo ed era identico ad altri contratti stipulati dalla medesima società con altri agenti. Si poteva, pertanto, ritenere

che si trattasse di testi contrattuali standard destinati a regolare in modo uniforme i rapporti della Segafredo con i propri mandatari. L'unico punto che variava riguardava la misura delle provvigioni, ivi compresa la quota inerente la remunerazione del patto di non concorrenza. Non vi era alcuna prova che vi fosse stata una reale pattuizione sulla clausola inerente il divieto di concorrenza "post" contratto il cui onere gravava sul predisponente e, tenuto conto dell'orientamento di legittimità secondo cui l'esistenza di un profilo oggetto di trattative non faceva venir meno la natura di condizione generale di contratto per l'intero impianto negoziale (Cass. n. 3407 del 1986), concludeva nel senso della clausola vessatoria del patto di non concorrenza, in quanto inserita in un testo destinato concretamente ad essere utilizzato per una contrattazione uniforme. Il patto di non concorrenza, infatti, comportava una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e, pertanto, doveva affermarsi la sua natura vessatoria ex [art. 1341 c.c.](#), comma 2, stante la mancata specifica approvazione per iscritto. Ricorrevano, quindi, tutte le condizioni per riconoscere la violazione della norma e la nullità della clausola.

Di conseguenza non era dovuta la penale per la palese violazione del suddetto patto. Allo stesso modo diveniva priva di causa la quota provvigionale a titolo di corrispettivo del patto di concorrenza, ma tenuto conto dell'eccezione di compensazione (rectius di prescrizione) il diritto alla restituzione si era estinto fino a tutto il 2002 e, dunque, la somma da restituire era di Euro 16.395.

7. La Segafredo Z. s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova, sulla base di quattro motivi e successivamente ha depositato memoria insistendo nelle proprie richieste.

8. La S.A. & C.. s.a.s. è rimasta intimata.

9. All'udienza del 14 maggio 2021 il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza ritenuta la valenza nomofilattica della questione della vessatorietà della clausola di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, in ragione dell'assenza di precedenti specifici, della necessità di valutare la vessatorietà di una clausola stipulata prima della introduzione dell'[art. 1751-bis c.c.](#) (quando il patto di non concorrenza dell'agente non era "naturalmente" oneroso, cfr. Cass. Sez. L n. 12127 del 2015), e la pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. L 20/04/2021, n. 10382), che ha ritenuto corretta la configurazione del divieto di concorrenza come riflesso di un connaturale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto e non come limite ulteriore alla libertà negoziale dell'agente.

10. Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal [D.L. n. 137 del 2020](#), [art. 23](#), comma 8-bis, inserito dalla [Legge di Conversione n. 176 del 2020](#), senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell'[art. 375 c.c.](#), u.c..

11. L'Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte [D.L. n. 137 del 2020](#), ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla [Legge di Conversione n. 176 del 2020](#), chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### ***Motivi della decisione***

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'[art. 1341 c.c.](#).

La società ricorrente contesta l'applicabilità dell'[art. 1341 c.c.](#), alla fattispecie, sia perchè la clausola non si riferiva ad un contratto predisposto unilateralmente dall'impresa e diretto a regolare un numero indefinito di casi, sia perchè in ogni caso l'intero contratto non poteva rientrare in quelli standard predisposti unilateralmente dall'impresa, come chiarito

dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 7177 del 2015](#).

In altri termini, secondo la ricorrente, perchè si possa qualificare una clausola come vessatoria non basta che la stessa sia predisposta unilateralmente dal datore di lavoro e che il lavoratore si rappresenti come la parte debole del rapporto ma occorre invece che essa si inserisca in un regolamento negoziale predisposto da una sola parte che contenga le condizioni generali di contratto destinate a regolare un numero indefinito di rapporti senza che all'altra parte sia riconosciuto un effettivo potere negoziale, dovendo la stessa limitarsi ad aderire o meno al regolamento contrattuale predisposto.

Il contratto in esame regolava un rapporto connotato dall'intuitus personae le cui condizioni economiche e normative erano negoziate di volta in volta in ragione delle specifiche esigenze dell'impresa e della singola parte. Il contratto, dunque, non era destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'[art. 1341](#) c.c., poichè la clausola vessatoria è soltanto quella che impone oneri in modo unilaterale senza alcuna contropartita.

La censura attiene alla violazione dell'[art. 1341](#) c.c., perchè possono definirsi clausole onerose solo quelle che impongono ad una parte un sacrificio senza corrispettivi di sorta. L'elencazione contenuta all'[art. 1341](#) c.c., comma 2, è tassativa, potendosi ammettere solo un'interpretazione estensiva ma non analogica. Se in astratto un patto di non concorrenza può rappresentare un fattore di restrizione della libertà contrattuale, nel momento in cui tale restrizione diviene oggetto di contropartita viene meno il carattere vessatorio, mancando lo squilibrio nel rapporto tra contraenti visto anche il carattere bilaterale della previsione contrattuale. Peraltro, non può essere considerata vessatoria una clausola conforme alla disciplina legale del tipo e il patto di non concorrenza degli agenti è stato espressamente previsto dall'[art. 1751 bis c.p.c. c.c.](#), sicchè dal momento dell'introduzione di tale norma certamente non poteva più considerarsi nullo.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'[art. 1341](#) c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura contesta l'affermazione della sentenza laddove si afferma che la clausola di non concorrenza "con tutta evidenza costituiva dato imprescindibile per la Segafredo come tale imposta a tutti gli agenti attraverso la propria formulazione standard del contratto di agenzia".

La suddetta affermazione, fondata su quattro precedenti giudiziari nei quali si era discusso di un patto di non concorrenza simile a quello previsto nel contratto in esame, sarebbe del tutto erronea. Peraltro, nella specie vi sarebbe stata anche una specifica trattativa, tanto che la clausola era stata introdotta in corso di rapporto, nel 1987, quando tra le parti vi era già un contratto di agenzia. Infine, le clausole oggetto degli altri giudizi erano simili ma non identiche.

3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che, prima che fosse espressamente disciplinato dall'[art. 1751-bis](#) c.c., la giurisprudenza di legittimità riconduceva all'[art. 2596](#) c.c., il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia.

Si diceva, infatti, che il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto rientrava

nell'ambito di applicazione dell'[art. 2596](#) c.c., in considerazione sia del suo carattere di norma generale sui limiti contrattuali della concorrenza, sia della specialità dell'[art. 2125](#) c.c., la cui normativa, improntata a maggior rigore rispetto a quella dettata dall'[art. 2596](#) c.c., era considerata non estensibile a contratti diversi da quello di lavoro subordinato, ancorchè caratterizzati dalla cosiddetta parasubordinazione, come appunto il contratto di agenzia ([Cass. 6 novembre 2000, n. 14454](#); [Cass. 8 novembre 1997, n. 11003](#); [Cass. 24 agosto 1991, n. 9118](#); [Cass. 23 novembre 1990, n. 11282](#)).

Successivamente del [D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 5](#) (di attuazione della direttiva n. 86/653/CEE), ha aggiunto nel codice civile l'[art. 1751-bis](#), sul patto di non concorrenza, con il seguente testo: "il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto". La suddetta disposizione, in base all'[art. 6](#) del D.Lgs. medesimo, si applica anche ai contratti in corso di esecuzione al 1 gennaio 1990, come quello in controversia, per il quale pertanto non può farsi applicazione del citato [art. 2596](#) c.c. (da ultimo [Cass. n. 4461 del 2015](#); conformi: [Cass. n. 8295 del 2012](#), [Cass. n. 14454 del 2000](#); [Cass. n. 11003 del 1997](#)).

Con la successiva [L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23](#) (entrata in vigore il 4 febbraio 2001) si è aggiunto un comma 2 all'[art. 1751-bis](#) c.c., del seguente tenore: "L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".

Lo stesso [art. 23](#), ha stabilito che le suindicate disposizioni efficaci a partire dai 1 giugno 2001 - si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonchè, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.

3.2 Così ricostruita l'evoluzione normativa del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che secondo la Corte d'Appello di Genova il testo di regolazione del rapporto era stato predisposto interamente dalla Segafredo in quanto era in parte identico ad altri quattro contratti stipulati dalla medesima società con altri agenti. Si poteva, pertanto, ritenere che si trattasse di testi contrattuali standard destinati a regolare in modo uniforme i rapporti della Segafredo con i propri mandatari. L'unico punto che variava riguardava la misura delle provvigioni, ivi compresa la quota inerente la remunerazione del patto di non concorrenza.

La qualificazione operata dalla Corte d'Appello di Genova del contratto come rientrante nell'ambito di applicazione degli [artt. 1341](#) e [1342](#) c.c., è erronea.

In primo luogo, deve ribadirsi che il contratto di agenzia per sua natura è fondato sull'intuitus personae. In proposito

deve darsi continuità al principio di diritto espresso in una recente pronuncia di questa Corte dove si è affermato che: "nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli [artt. 1341](#) e [1342](#) c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), nè lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari" (Sez. L, Sent. n. 4190 del 2020).

La Corte d'Appello, come si è detto, ha dedotto la qualificazione del contratto dal raffronto con altri quattro contratti analoghi, rilevando, peraltro, che le condizioni contrattuali con specifico riferimento alla clausola in esame (remunerazione del patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto) erano differenti, il che depone per una negoziazione del contenuto contrattuale tenuto conto anche della particolare natura del contratto fondato sull'intuitus personae.

Inoltre, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli [artt. 1341](#) e [1342](#) c.c., la Corte di merito non ha considerato che le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti "per adesione" esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie): cfr. Sez. U. n. 3989/1977; n. 4847/1986; n. 8407/1996; n. 2294/2001; n. 12153/2006; n. 7607/2015, fra le molte conformi).

Non possono, invece, ritenersi "per adesione" i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

La clausola in esame, pertanto, si sottrae, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, all'ambito di applicazione degli [artt. 1341](#) e [1342](#) c.c., già solo per il fatto (pacifico) che il regolamento negoziale di cui si discute sia riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti, vale a dire i soli agenti della Segafredo ed inoltre per il fatto di non essere stato predisposto a mezzo di moduli e formulari tanto che, con specifico riferimento alla remunerazione del patto di non concorrenza, le condizioni cambiavano di volta in volta.

D'altra parte, ai fini dell'operatività degli [artt. 1341](#) e [1342](#) c.c., non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell'altra parte) ma è necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi (o rifiutarsi), nella loro interezza e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti; condizioni che, per quanto detto, non sono affatto riscontrabili nel caso di specie.

Sul punto il Collegio intende dare continuità anche al seguente principio di diritto: "in tema di condizioni generali di contratto, perchè sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'[art. 1341](#) c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perchè confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia

dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto" (Sez. 6-2, Ord. n. 20461 del 2020; Sez. 6-3, Ord. n. 17073 del 2013).

Risulta erronea, pertanto, l'affermazione della Corte d'Appello di Genova circa la natura del contratto in esame come concluso mediante moduli o formulari predisposto unilateralmente da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme i rapporti contrattuali con gli agenti.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'[art. 2935](#) c.c., in relazione al decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.

La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte ancorchè sulla base del termine decennale ordinario di cui all'[art. 2946](#) c.c..

Secondo la società ricorrente il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato sorge quando si è perfezionato l'accertamento in ordine all'invalidità del titolo in forza del quale il pagamento è stato effettuato.

Sarebbe erronea, dunque, la tesi secondo la quale il termine di prescrizione decorre non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che ha accertato la nullità del titolo ma da quella del pagamento stesso.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento dei primi tre.

5. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### ***P.Q.M.***

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### ***Conclusione***

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022